

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1972

Norme in materia di licenziamenti di insegnanti con nomina a tempo indeterminato

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la legge 24 settembre 1971, n. 820, ha dettato nuove norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione nei ruoli degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale. Si tratta di un settore fondamentale, nel vasto problema della scuola, dove l'insicurezza del posto per l'insegnante e la conseguente variabilità di questi hanno gravi negative ripercussioni sulla formazione dei ragazzi.

Opportuno a suo tempo, quindi, l'inserimento nella scuola degli insegnanti più anziani reduci dalla guerra od assimilati, ma giusto altresì l'intervento della legge 27 luglio 1966, n. 574, che ovviò agli ostacoli creati dal precedente sistema ai fini dell'ingresso delle giovani leve. Il meccanismo della legge n. 574 del 1966 aveva però a sua volta finito per creare un nuovo squilibrio a danno degli insegnanti più anziani che ristagnavano nelle graduatorie provinciali permanenti e non riuscivano ad entrare nei ruoli.

È questo problema che particolarmente ha voluto risolvere, nell'interesse superiore

della sicurezza per l'insegnante e per l'insegnamento, la legge 24 settembre 1971, n. 820

Purtroppo anche questa legge — la n. 820 del 1971 — proprio perchè mira alla soluzione di casi gravi — diciamo così — maturati per difetto di una stabile normativa, non solo non ha risolto tutti i casi gravi maturati (perchè le discriminazioni creano alla fine sempre ingiustizie), ma ha posto le premesse per la formazione di altri casi, di altre incertezze.

Riteniamo in sostanza — per la tranquillità degli insegnanti e per la continuità d'insegnamento nella scuola — che debbano non solo essere dettate norme perchè, chi ha insegnato da anni, possa entrare in ruolo, ma debbano pur precisarsi le condizioni (minima durata d'insegnamento, qualifica, età, eccetera) verificandosi le quali anche in prosieguo di tempo gli insegnanti — senza attendere « particolari disposizioni di favore » (che non sono poi che tardive riparazioni vere e proprie) — sappiano di poter trovare una sistemazione stabile. Quanti giovani — anche tra i migliori e con vera vocazione

all'insegnamento — proprio da tale incertezza non sono indotti a scelte diverse non sempre congeniali?

Ecco perchè, anche a breve distanza dalla approvazione della legge n. 820 del 1971, il problema del reclutamento e della sistemazione stabile degli insegnanti elementari si ripresenta.

Si ripresenta anzitutto per le sperequazioni che ha creato nei confronti degli insegnanti che da 10-15 anni prestano ininterrottamente servizio con l'incarico della supplenza annuale concessa indifferentemente dal provveditore o dal direttore di circolo e si trovano discriminati sulla base di opinabili (in quanto legate a scelte personali) circostanze e, quello che è più grave, non solo si trovano per questo esclusi dai benefici della legge n. 820 del 1971, ma sono privati altresì di quelle supplenze annuali di cui fruivano ormai da anni.

È noto infatti che, a mente dell'articolo 9 della legge n. 820 del 1971, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli:

1) gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 1970-71;

2) gli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71;

3) gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina « per cause a loro non imputabili » nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio.

Ora si presentano i seguenti casi che non rientrano nella disposizione letterale di cui alle precedenti norme:

1) rinuncia alla nomina o alla supplenza annuale: si tratta di casi di insegnanti che nell'anno scolastico 1970-71 hanno rinunciato alla nomina provveditoriale per motivi di famiglia o di salute.

In tali casi la rinuncia — sempre per motivi di famiglia o di salute — non ha significato sempre rinuncia all'insegnamento, ma solo sostituzione della supplenza provveditoriale con quella conferita dal direttore didattico in località più comoda (magari nello stesso Comune di residenza).

In questo caso, ad una mia interrogazione in cui rilevavo che « la legge facendo riferimento al requisito della supplenza annuale » non poteva discriminare circa l'autorità che l'ha concessa, cioè se conferita dal provveditore o dal direttore di circolo, dato anche che entrambi sono vincolati a graduatorie compilate con gli stessi criteri, graduatorie diversificate solo dalla competenza territoriale, l'onorevole Ministro della pubblica istruzione rispondeva in data 28 febbraio 1972 « che la proposta non presenta possibilità di accoglimento in sede amministrativa in quanto il legislatore ha inteso attribuire il beneficio della trasformazione della nomina annuale, avuta nel 1970-71, in incarico a tempo indeterminato, agli insegnanti maggiormente qualificati e cioè a coloro che per posizione di graduatoria (risultante dalla valutazione dei titoli culturali e professionali) hanno conseguito nel 1970-71 la nomina provveditoriale loro spettante in rapporto alla disponibilità dei posti ». Aggiungeva la risposta ministeriale « che diversa è la posizione dei maestri che hanno invece prestato servizio con nomine conferite dai direttori didattici: costoro infatti seguono in ogni caso nella graduatoria provinciale quelli nominati dal provveditore agli studi (avendo totalizzato un minor punteggio in sede di valutazione) e si trovano ad aver prestato supplenze che, solo per una circostanza meramente fortuita, si è protatta per l'intero anno in rapporto alla posizione d'iscrizione nella graduatoria di un determinato circolo didattico (senza cioè considerare che in altro circolo vicino può esservi stato altro insegnante con maggiore punteggio, il cui servizio è stato invece di minor durata) ».

Ora, d'accordo che ai fini di una valutazione a livello provinciale le due supplenze — qualunque sia la durata — non possono essere assimilate: ma quando due insegnanti hanno avuto la nomina provveditoriale, ad esempio nell'anno scolastico 1970-71, e poi uno l'ha accettata ed esercitata nel 1970-71 mentre l'altro, avvalendosi della concomitante supplenza conferitagli dalla graduatoria direttoriale, ha preferito, per mere ragioni di famiglia o di salute, la sede più comoda e vantaggiosa offerta dal direttore di

circolo, è indubbio che la discriminazione perde ogni giustificazione in quanto, anche se non esercitata, la nomina provveditoriale c'è stata e con essa il diritto al « beneficio della trasformazione della nomina annuale, avuta nel 1970-71, in incarico a tempo indeterminato » fondata appunto sul riconoscimento di quella maggiore qualificazione richiesta per la nomina provveditoriale.

Ai fini qualitativi del reclutamento dell'insegnante, determinante è il requisito della nomina provveditoriale, mentre ai fini dell'attività di servizio nell'anno 1970-71 è indifferente che sia stata svolta in funzione di provvedimento provveditoriale o direttoriale.

È appunto questo che intende affermare il presente disegno di legge.

2) decadenza dal servizio: in questo caso gli insegnanti non solo hanno avuto la nomina e l'hanno accettata, ma hanno altresì prestato servizio per un certo periodo dell'anno scolastico; solo che per vari motivi (salute o famiglia) hanno rinunciato successivamente e sono stati dichiarati decaduti da questo ufficio per aver superato il periodo di congedo per infermità consentito dalle disposizioni vigenti per i supplenti annuali nell'anno scolastico 1970-71.

Anche in questo caso i requisiti qualitativi sono stati accertati dal provveditore, mentre

il servizio è stato prestato per una parte dell'anno scolastico 1970-71, generalmente per motivi di salute o di famiglia.

Ora, nei due casi suindicati, ritengono i proponenti che, se è vero che la preoccupazione prevalente del legislatore è stata da un lato la « disoccupazione magistrale » e dall'altro il tentativo di avviare una riforma strutturale, premiando, come dice lo stesso Ministro della pubblica istruzione, « insegnanti maggiormente qualificati e cioè coloro che per posizione di graduatoria hanno conseguito nel 1970-71 la nomina provveditoriale », non risponde certamente alla *ratio* della legge la esclusione di quegli insegnanti che hanno prestato servizio nell'anno scolastico 1970-71 rinunciando all'incarico del provveditore ed accettando quello del direttore didattico (non potevano certo immaginare una tale discriminazione un anno prima) o di quegli insegnanti che per accertate ragioni di malattia o di famiglia hanno potuto prestare servizio solo per una parte dell'anno 1970-71.

Per questo invitiamo gli onorevoli colleghi a voler approvare il seguente disegno di legge che a nostro avviso elimina le gravi sperequazioni create e vuole dare agli insegnanti uno strumento per la soluzione del problema della loro immissione nei ruoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato in servizio nell'anno scolastico 1970-71 non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli.

La norma è estesa:

1) agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71;

2) agli insegnanti che hanno avuto la nomina ed hanno prestato servizio solo per una parte dell'anno scolastico 1970-71;

3) agli insegnanti che hanno ottenuto la nomina ed hanno optato per la supplenza conferita dal direttore didattico per l'anno scolastico 1970-71.

Gli insegnanti di cui al punto 3) del comma precedente e quelli che non abbiano conseguito la nomina nell'anno scolastico 1970-1971 ma abbiano prestato almeno tre anni di servizio di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti con nomina a tempo indeterminato e godranno dei benefici di cui al primo comma ».

Art. 2.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato in servizio alla fine di ogni anno scolastico non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli.